

Corte d'appello di Bari - Sezione I civile – Sentenza 29 aprile 2021 n. 829

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO

Sezione Prima CIVILE

La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, composta dai signori Magistrati

- 1) Maria Mitola - Presidente
- 2) Salvatore Grillo - Consigliere rel.
- 3) Loredana Colella - Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in secondo grado, iscritta sul ruolo generale affari del contenzioso al n. 787 R.G. 2018, avente ad oggetto proprietà

TRA

(...) e (...), rappresentati e difesi dall'avv. Gi.Sa. , in virtù mandato in atti, elettivamente domiciliati in Monopoli nel suo studio

APPELLANTI

e

(...), rappresentato e difeso dall'avv. Si.Va., in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliato in Cassano delle Murge nel suo studio

APPELLATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 706/2018, resa il 14/2/2018, il Tribunale di Bari ha rigettato integralmente, regolando le spese processuali secondo soccombenza, la domanda attorea proposta da (...) e (...) nei confronti di (...), domanda con la quale gli attori avevano chiesto di accertare e dichiarare il loro diritto di accesso al lastrico solare del convenuto, con condanna di quest'ultimo a consentire l'installazione dell'antenna di ricezione CB nonché a risarcire i danni causati dall'ingiustificato rifiuto opposto.

Gli attori avevano dedotto: di essere possessori di un apparato ricetrasmittente di debole potenza, apparecchio CB regolarmente autorizzato; di avere la necessità di installare la relativa antenna sul lastrico solare, di proprietà esclusiva del (...), sovrastante l'appartamento di loro proprietà, mediante

allocazione sul palo già utilizzato dalla (...) per l'antenna televisiva; il (...) aveva opposto il suo ingiustificato rifiuto.

Con la predetta sentenza, il primo Giudice, ha dato atto che gli attori vantano il diritto di installazione dell'antenna CB, per uso amatoriale, ancorato normativamente all'art. 21 Costituzione nonché alla L. n. 544 del 1984 e al D.P.R. n. 156 del 1973, osservando che "il diritto di ciascun condomino di installare sul tetto dell'edificio un'antenna ricetrasmittente per radioamatori o anche nella proprietà altrui trova il proprio fondamento nelle disposizioni di cui alla L. n. 544 del 1984 che prevede l'obbligo di "non opporsi" all'installazione di aerei e nell'art. 397 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 che disciplina la possibilità d'installare antenne di ricezione di servizi di radiodiffusione in forza del ricorso all'analogia che le norme suddette consentono a causa della loro natura di "ius" universale nonché nella norma di cui all'art. 21 cost. che tutela la libera manifestazione del pensiero, norma alla quale deve riconoscersi senza dubbio il carattere precettivo (cfr., tra le altre, Cass. civ. sez. II n. 2862 del 24.3.1984)".

Il Tribunale ha tuttavia osservato come, alla luce della giurisprudenza affermatasi in materia, il diritto in questione sussiste solo nel caso in cui l'utente di servizi radio sia impossibilitato ad utilizzare spazi propri, "perchè altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai proprietari esclusivi di una determinata area (cfr. Cass. civ. 6.5.2005 n. 9393)".

Nel caso in esame - evidenzia il primo Giudice - gli attori si sarebbero limitati a chiedere l'installazione dell'antenna amatoriale CB nella proprietà esclusiva del convenuto senza offrire prova alcuna dell'inadeguatezza dell'utilizzo (ai fini della corretta ricezione del segnale) dell'antenna posta sul balcone di loro proprietà.

Inoltre - osserva il Tribunale - alla luce di una lettura sistematica della disciplina di settore, il diritto all'installazione di antenne trasmettenti non potrebbe comportare la limitazione dell'altrui diritto di proprietà, soprattutto nei casi in cui l'apparecchio, che si intenda installare, abbia mera finalità ludica ed amatoriale, "non assolvendo a quella funzione, come ad esempio nel caso di antenne radiotelevisive, di garantire il diritto fondamentale dell'individuo ad essere informato come espressione del più generico diritto costituzionalmente garantito di diritto di pensiero ex art. 21 Cost."

Ad avviso del Tribunale, in definitiva, nella valutazione e nel bilanciamento degli interessi in gioco - quello degli attori all'installazione dell'apparecchio CB in una zona più alta rispetto al balcone degli stessi, su cui la ridetta antenna è stata sempre allocata, e il diritto di proprietà esclusiva del convenuto - non potrebbe che soccombere la pretesa attorea.

La sentenza è stata appellata dai coniugi (...) e (...), che ne hanno chiesto la riforma totale, con accoglimento della domanda proposta in primo grado, così come sopra precisata.

Si è costituito, in sede di gravame, l'appellato (...), chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

Quindi, espletata C.T.U. a mezzo dell'ing. Giovanni Mandolino, all'udienza del 19/1/2021, tenutasi mediante trattazione scritta, con successiva ordinanza comunicata alle parti, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni come sopra precisate, con assegnazione dei termini di legge per lo scambio degli atti difensivi conclusivi.

DIRITTO

Motivi della decisione

Con articolato motivo di gravame, i coniugi appellanti si dolgono della pronuncia di primo grado, per avere il Tribunale travisato fatti e circostanze emerse nel corso del processo, giungendo al rigetto della domanda sull'erroneo presupposto che l'installazione dell'antenna CB avrebbe comportato una limitazione del diritto di proprietà, stante lo scopo ludico ed amatoriale sotteso alla sua installazione.

A tal proposito, gli appellanti, nel sottolineare che il diritto azionato in giudizio troverebbe riscontro nel D.Lgs. n. 259 del 2003, deducono che la categoria dei "cibbisti" rientra tra quella dei fruitori dei servizi radioamatoriali, in genere disciplinata nel capo VII del titolo II del predetto decreto legislativo, intitolato appunto "radioamatori" (articoli da 134 a 145) e che pertanto il relativo diritto di antenna sarebbe incondizionato, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'articolo 209 D.Lgs. n. 259 del 2003, secondo cui "i proprietari di immobili o porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali". L'antenna CB - osservano gli appellanti - rappresenterebbe un mezzo di comunicazione, peraltro nel caso di specie utilizzato per fini pubblici solidaristici e di volontariato, in conformità al predetto D.Lgs. n. 259 del 2003 che, recependo il più generale e fondamentale diritto costituzionale, sancisce espressamente all'art. 3 che "il codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche".

Evidenziano gli appellanti che il (...) è volontario soccorritore del servizio "118", munito anche della relativa patente di guida, e svolge attività volontaria di esecutore di LSD, cioè di rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce, nonché è soccorritore nonché socio della pubblica assistenza emergenza radio di Sannicandro di Bari, a sua volta iscritta nell'elenco delle organizzazioni di volontariato del dipartimento della protezione civile. Conseguentemente, sarebbe evidente la necessità del (...) di installare l'antenna sul terrazzo, onde poter ricevere al meglio i segnali e le richieste di intervento, nell'ambito dell'attività dallo stesso svolta, senza scopo di lucro, nel perseguimento di un fine pubblico e solidaristico, di cui si dovrebbe tener conto nella determinazione della contestata pretesa indennità.

Inoltre - osservano gli appellanti - il lastrico solare di proprietà del (...), per regolamento condominiale, sarebbe destinato proprio all'installazione delle antenne, con la conseguenza che non sarebbe configurabile alcun aggravamento di servitù, già esistente a carico del lastrico solare di proprietà dell'appellato. Per altro, l'antenna CB, di modeste dimensioni, andrebbe installata sullo stesso palo che sostiene l'antenna televisiva, già oggetto di sentenza, passata in giudicato, resa in diverso procedimento, nel quale era stato riconosciuto il diritto degli odierni appellanti a installare detta antenna sul lastrico del (...), tant'è che, per l'esecuzione della richiamata sentenza, pendeva ricorso ex art. 612 c.p.c. (esecuzione degli obblighi di fare).

Sotto altro profilo, gli appellanti si dolgono della condanna alle spese giudiziali del primo grado, ritenute sproporzionate, perché il primo Giudice non avrebbe adeguatamente considerato i soggetti soccombenti, il loro ceto sociale, la loro precarietà economica, il valore del bene dedotto in giudizio, la conflittualità già esistente tra le parti per l'apparato dell'antenna televisiva, la passiva resistenza, operata dall'appellato, non avendo mai eseguito la precedente sentenza del giudice di coattiva allocazione dell'antenna televisiva nella proprietà di sua pertinenza.

Ciò posto, l'appello merita solo parziale accoglimento, nei sensi e nei limiti di seguito precisati.

Preliminarmente va escluso fondamento all'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., nel testo derivante dalla novella legislativa del 2012, sollevata dall'appellato (...).

Osserva al riguardo il Supremo Collegio, ormai con costante e condiviso orientamento, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

Orbene, nel caso di specie, gli appellanti, per contestare le statuizioni del primo Giudice, hanno articolato l'impugnazione con specifico motivo, come sopra puntualmente riassunto, avente ad oggetto l'errata esclusione del diritto all'installazione dell'antenna CB sul lastrico solare di proprietà dell'appellato, sulla base di una non corretta interpretazione del quadro normativo, come sopra ricostruito.

Trattasi di argomentazioni critiche sufficientemente chiare ed analitiche, che, quand'anche non condivise dalla controparte, consentono di ritenere adeguatamente rispettato il modello di impugnazione previsto dall'art. 342 c.p.c., così come sopra interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.

Ciò premesso, alla luce delle risultanze dell'espletata indagine peritale, le doglianze degli appellanti non possono essere condivise.

Non v'è dubbio che il diritto all'installazione dell'antenna nell'altrui proprietà, se, da un lato, costituisce esplicazione del più generale diritto di libertà di manifestazione del pensiero e di informazione, costituzionalmente garantito dall'art. 21 Cost., dall'altro lato, il suo riconoscimento non può ritenersi incondizionato, ma subordinato all'impossibilità di assicurare altrimenti la percezione ottimale del segnale radio, utilizzando spazi propri.

In tal senso si è ripetutamente espresso il Supremo Collegio con riferimento all'analoga problematica riguardante l'installazione di antenna televisiva. A tal proposito, è appena il caso di sottolineare che anche la facoltà d'installazione dell'antenna TV sull'altrui proprietà è espressione del diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero e ricezione del pensiero altrui, contemplato dall'art. 21 della Costituzione, e, pertanto, un pari dovere ed una pari facoltà vanno riconosciuti anche nell'analogo caso delle antenne da radioamatore.

Attualmente il diritto in questione è sancito dall'art. 209 D.Lgs. n. 259 del 1993, secondo il quale (primo comma) i proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali. Tuttavia, il richiamo espresso all'art. 91 della stessa disciplina normativa, condiziona il diritto all'accesso ed all'installazione dell'antenna alla comprovata necessità, che pertanto ribadisce il principio giurisprudenziale già sopra richiamato.

Ciò che, tuttavia, nel caso di specie, osta al riconoscimento del diritto, preteso dai coniugi (...)-(...) nei confronti del (...), è proprio la carenza di prova, gravante su coloro che tale diritto intendono far valere, in ordine alla necessità dell'installazione dell'antenna de qua sul lastrico solare di proprietà del (...), ai fini di una ottimale ricezione del segnale radio, non diversamente ottenibile.

Al riguardo, all'assenza di qualsiasi riscontro probatorio offerto dagli attori, ora appellanti, già rilevata in sentenza dal primo Giudice, si aggiungono i rilievi formulati dal C.T.U., al quale questa Corte ha ritenuto opportuno, ai fini della decisione, affidare l'indagine peritale.

Dalla stessa è, in primo luogo, emersa l'impossibilità di verificare in maniera adeguata la piena efficienza dell'impianto radio già installato ed in uso presso l'abitazione dei coniugi (...)-(...).

Riferisce al riguardo l'Ausiliare del Giudice, ing. Mandolino, di non essere stato in grado di controllare "se l'antenna fosse correttamente regolata e funzionasse nelle migliori delle condizioni, perché la strumentazione presente a casa del signor (...) non aveva scheda tecnica, scheda di omologazione per poter essere utilizzata come strumento di verifica per la perizia".

Tali dati, inutilmente richiesti alla parte, erano necessari per reperire, da parte del C.T.U., un ROSmetro omologato per controllare lo stato attuale dell'apparato ricetrasmittente (antenna e ricetrasmittente).

Dalla relazione del C.T.U. emerge come l'antenna rinvenuta in sede di sopralluogo risultasse ossidata nei contatti mentre tutta la strumentazione fosse risalente nel tempo, con la conseguenza che - conclude il C.T.U. - presumibilmente con un apparato radiotrasmittente di ultima generazione, opportunamente installato e calibrato, sarebbe stata garantita una resa migliore rispetto a quella attuale.

Le considerazioni che precedono, che evidenziano limiti all'efficienza dell'impianto radio-trasmittente, non ricollegabili al posizionamento dell'antenna bensì alla vetustà e non perfetta efficienza delle apparecchiature in uso, già di per sé, precludono un attendibile risultato dell'indagine peritale affidata al C.T.U. in ordine all'individuazione, quale ottimale soluzione tecnica per il posizionamento dell'antenna, del lastrico solare appartenente al (...).

Invero, per quanto lo stesso C.T.U., in termini generali ed astratti, evidenzi come indubbiamente l'installazione dell'antenna CB sull'attico del palazzo (nella sua parte più alta, non necessariamente il lastrico solare appartenente al (...), come di seguito evidenziato) migliorerebbe di gran lunga la portata del segnale, è ragionevole presumere che il risultato tecnico ottimale non sarebbe comunque raggiunto dagli appellanti, stante la vetustà e la cattiva conservazione dell'apparecchiatura in uso.

In ogni caso, l'Ausiliare, come dallo stesso riferito, considerato che la potenza irradiata non è influenzata dalla sua collocazione sull'orizzontale e dopo aver ispezionato il terrazzo del (...) e i vari lastrici solari, ha individuato la migliore ubicazione dell'antenna, sia dal punto di vista dell'efficacia del segnale, sia dal punto di vista dell'accesso indisturbato della proprietà del terrazzo, nel lastrico solare condominiale, dove sono già presenti le antenne TV dei condomini del palazzo, tra cui quella degli stessi coniugi (...)-(...).

Deve poi aggiungersi e precisarsi che il lastrico solare condominiale, così definito dal C.T.U. nella relazione peritale, si identifica nel torrino scala condominiale, così come precisato dall'Ausiliare, il quale chiarisce inequivocabilmente come "la proprietà del terrazzo appare ininfluenza poiché l'indicazione di collocazione della antenna CB è sul muro del torrino condominiale e lo scrivente CTU ha indicato il torrino scala condominiale come utile ed idoneo posto per la sua allocazione".

A scanso di equivoci, il C.T.U. indica i dati catastali del torrino scale in oggetto, come segue: fg. (...), p.lla (...), sub (...).

D'altronde, come evidenzia il C.T.U., sul muro del torrino scale condominiale in questione, "è allocata la cassetta delle uscite di tutte le tubazioni elettriche destinate alle antenne del condominio. In ragione di tanto sul torrino scale condominiale sono attualmente allocate tutte le antenne (di qualsiasi natura) degli appartamenti della scala. Anche l'antenna TV dei coniugi (...) (...) è agganciata al torrino scale condominiale che svetta sul predetto terrazzo."

Pertanto, come condivisibilmente affermato dal C.T.U. "la migliore ubicazione dell'antenna sia dal punto di vista dell'efficacia del segnale sia dal punto di vista dell'accesso indisturbato della proprietà del terrazzo è rappresentato dal muro del predetto torrino condominiale...con aggancio diretto alle staffe del palo dell'antenna TV degli appellanti (antenna TV anch'essa ancorata al muro del torrino condominiale) o su un nuovo palo di sostegno, con annessi tiranti e staffe di fissaggio".

Ciò induce a concludere, in conformità al condivisibile e condiviso parere del C.T.U., che l'installazione dell'antenna sulla proprietà dell'appellato (...) non è né l'unica soluzione tecnica applicabile e neppure la migliore, anche perché il terrazzo appartenente al (...) "risulta coperto con una tettoia e ciò potrebbe comportare una peggiore irradiazione dovuta a plurimi fattori (riflessione, ombreggiamento shadowing, diffrazione, scattering)".

In definitiva, l'assunto sostenuto dagli appellanti, secondo i quali la soluzione tecnica ottimale per il funzionamento dell'impianto radio-ricetrasmittente implicherebbe l'allocazione dell'antenna sul lastrico solare di proprietà esclusiva del (...), non solo non è provato, come sostenuto dal Tribunale nella appellata sentenza, ma risulta anche smentito platealmente dalle risultanze dell'indagine peritale svolta nel corso del presente grado di giudizio.

A sostegno dell'originaria domanda attorea non soccorrono fondatamente le ulteriori argomentazioni della difesa degli appellanti, sviluppate particolarmente negli atti difensivi conclusivi, sia con riferimento all'efficacia vincolante del giudicato, formatosi all'esito di diverso giudizio attinente l'installazione di antenna TV, sia con riguardo all'estraneità, al presente processo, dei proprietari del lastrico solare/torrino scala, individuato dal C.T.U. come ottimale soluzione tecnica per l'installazione della antenna CB, oggetto dell'attuale pretesa giudiziale.

Quanto al primo profilo, ad avviso della Corte, l'oggetto del giudizio dei due procedimenti, l'uno già definito con sentenza passata in giudicato, l'altro qui pendente, non è il medesimo, trattandosi di impianti e relativi diritti - per quanto analoghi - ben distinti e con diverse finalità.

Pertanto, è da escludere che il diritto all'installazione dell'antenna CB, così come qui preteso giudizialmente nei confronti del Gi., possa farsi discendere dagli effetti vincolanti della sentenza pronunciata con riguardo al diverso diritto all'installazione dell'antenna TV, soprattutto considerando sia la non sovrapponibilità delle esigenze tecniche, sottese alla realizzazione dei due diritti, sia il sopravvenuto mutamento della situazione dei luoghi, con riguardo all'unità immobiliare appartenente al (...) (realizzazione della tettoia), che ha indotto il C.T.U. ing. Mandolino, come già sopra evidenziato, ad escludere il lastrico solare del (...) quale migliore soluzione tecnica per l'installazione dell'antenna CB.

Quanto, poi, alla dedotta estraneità al presente giudizio dei proprietari del torrino scala, è appena il caso di sottolineare che sarebbe stato onere degli attori, prima di instaurare il giudizio, individuare i soggetti avverso i quali avanzare fondatamente la pretesa giudiziale.

Sicchè gli appellanti non possono ora che subire le conseguenze della scelta, a suo tempo, operata con l'introduzione del giudizio nei confronti del (...), laddove, come avvenuto nella fattispecie,

quest'ultimo non sia risultato il giusto destinatario della pretesa giudiziale attorea, che, per tale ragione, è stata correttamente rigettata dal primo Giudice.

Hanno fondamento, invece, le doglianze degli appellanti con riguardo alla liquidazione delle spese processuali, a titolo di compensi, poste a loro carico dal primo Giudice.

La materia del contendere, invero, ha ad oggetto il diritto di servitù, vantato dai coniugi (...)-(...), di installazione dell'antenna sulla proprietà immobiliare del (...).

Pertanto, il valore della causa, anche ai fini della liquidazione dei compensi, va determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c., secondo il quale in tema di servitù, la rendita catastale del fabbricato, costituente il fondo servente, va moltiplicato per cinquanta.

Orbene, il Tribunale disponeva dei dati indispensabili al conteggio, posto che dall'atto d'acquisto dell'immobile di proprietà del (...), il vano al terzo piano, interessato dalla pretesa installazione dell'antenna, risulta censito in catasto alla p.lla (...) sub (...) con rendita di Euro 99,78 (dato, per altro, confermato dalle visure catastali allegata alla C.T.U. espletata in appello).

Pertanto, il valore della causa, a mente dell'art. 15 c.p.c., è pari ad Euro 4.950,00 (99,78X50).

Applicando la tariffa di cui al D.M. n. 55 del 2014 e succ. modif., e segnatamente lo scaglione compreso tra Euro 1.101,00 ed Euro 5.200,00, tenuto conto dei valori medi e di tutte le attività difensive previste (fase di studio, fase introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale), il compenso avrebbe dovuto liquidarsi in Euro 2.430,00 e non Euro 7.254,00, come ritenuto dal primo Giudice.

Nei limiti suddetti, pertanto, è accoglibile il motivo di censura in esame, con riforma in parte qua della gravata sentenza, ferma restando la soccombenza dei coniugi (...)-(...), stante l'integrale rigetto della domanda dagli stessi originariamente proposta, anche alla luce dell'esito del gravame.

Per tali motivi ed in considerazione dell'unitarietà del procedimento, ai fini della valutazione della soccombenza, anche le spese processuali del presente grado, liquidate come in dispositivo, con gli stessi criteri e parametri sopra enunciati (salva la tariffa prevista innanzi alla Corte d'Appello), vanno poste a carico degli appellanti, sui quali grava anche il costo della C.T.U. espletata in appello.

Il parziale accoglimento dell'impugnazione, limitatamente alla liquidazione delle spese processuali del primo grado, esclude la sanzione del doppio contributo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Bari, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (...) e (...) nei confronti di (...), avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 706/18, resa il 14/2/2018, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per la restante parte:

1) ridetermina le spese processuali del primo grado, a titolo di compensi, in Euro 2.430,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;

2) condanna gli appellanti, in solido fra loro, alla rifusione, in favore di (...), delle spese processuali del presente grado, che liquida, a titolo di compensi, nella misura di Euro 2.775,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;

3) pone a carico degli appellanti, in via definitiva, anche il costo della C.T.U. espletata in appello.

Così deciso in Bari il 20 aprile 2021.

Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2021.